

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Dipendente matricola 10779 a tempo indeterminato, concessione benefici legge n. 104/92 - art. 3 comma 3 .

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO - che la dipendente **matricola 10779** a tempo indeterminato di questa Azienda, ha presentato in data 04/09/2025 prot. n. 0187982, istanza intesa ad ottenere i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104 ;

VISTO -il certificato medico non definitivo provvisto di firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993, rilasciato dall'ASL di competenza - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap , ai sensi dell'art. 6 della legge 80/2006, acquisito agli atti d'ufficio, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92, per il congiunto della dipendente **matricola 10779, rivedibile Aprile 2026 e comunque fino alla definizione dell'iter sanitario (Legge n.. 114 del 11/08/2014) ; .**

CONSIDERATO – che il D.lgs n. 105 del 30/06/2022 – Art. 3 co. 1 lett. b) - modifiche art. 33 co.3 della legge 104/92 recita: *“omissis Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loroomissis“*, pertanto viene meno il principio del referente unico, secondo cui un solo lavoratore poteva fruire dei tre giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità;

ATTESO - che secondo il dispositivo dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 , i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile o ad ore , come precisato dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione *“omissis....in questa ipotesi la legge non prevede alternative alla tipologia di permesso, che è giornaliero”, tuttavia , in alcuni contratti collettivi tali permessi possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è fissato un contingente massimo di ore (18)omissis”*;

VISTA - la legge n. 104 del 05.02.1992 e il D.lgs n. 105 del 30/06/2022 (modifica del referente unico) ;

VISTO – L'art. 52 comma 1 del CCNL 2019/2021 che recita: *“omissis.. ...Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili...omissis”*;

RITENUTO – per quanto stabilito di legge, di accogliere l'istanza della dipendente **matricola 10779** fissando la decorrenza del beneficio dal 04/09/2025, data di acquisizione della domanda;

ACQUISITI - e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di accogliere l'istanza della dipendente **matricola 10779**, inviata il 04/09/2025, tesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 05.02.1992, n. 104, per il congiunto, riconosciuta persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, come da certificato medico provvisorio, acquisito agli atti d'ufficio, fissando la decorrenza del beneficio dal **04/09/2025**, data di acquisizione della domanda;
- 2) dato atto che , alla dipendente in questione è fatto obbligo di integrare, il presente atto, con il verbale definitivo, appena ne entrerà in possesso, nella piena consapevolezza che in caso di mancata conferma delle condizioni previste dell'art. 3 comma 3, della legge 104/92, i permessi, eventualmente fruiti, saranno commutati in congedo ordinario;
- 3) di consentire, per l'effetto, alla predetta, fino alla data della revisione prevista per il mese di **Aprile 2026** e comunque **fino alla definizione dell'iter sanitario (Legge n.. 114 del 11/08/2014)**, la fruizione di 3 giorni di permesso mensile retribuito, o di 18 ore mensili, previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104 , dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e dall'art. 52 del CCNL 2019/2021;
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dei Servizi Infermieristici Responsabile del Presidio competente, al Direttore Responsabile della Struttura di appartenenza e alla diretta interessata con l'obbligo della stessa di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
- 5) dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.